



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 55

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ IRAP e medico  
convenzionato con il Servizio  
sanitario nazionale – La  
presenza di un dipendente  
part-time non è sufficiente a  
determinare la soggezione del  
contribuente ad IRAP.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 86 del 10 ottobre 2013, si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile – con sentenza n. 8921/14 (All. n. 1), intervenendo in ordine all'applicazione dell'IRAP, ha affermato che **la presenza in uno studio di medicina generale di un dipendente part-time non è sufficiente a determinare la soggezione del contribuente ad IRAP.**


Orbene si rileva che un medico di medicina generale ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli VG 19/10/12 del 22 marzo 2012, che rigettava l'appello della contribuente affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2005-2007.

La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che **“il giudice di merito non ha considerato che le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare la soggezione della contribuente ad IRAP, specie in considerazione del fatto che i due dipendenti, che sono stati rilevati per alcuni periodi, svolgevano nel loro insieme l'orario di un segretario part-time”**. Inoltre la Corte ha aggiunto che non è sufficiente al fine dell'assoggettamento ad IRAP la sussistenza di spese per immobili e compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti alla attività professionale, non essendo concepibile un professionista che non utilizzi un immobile ed essendo proprio dei medici di base il ricorso a terzi non dipendenti, ad esempio per le sostituzioni. Per queste motivazioni la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso del medico e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli VG).

Cordiali saluti

All. n. 1

IL PRESIDENTE  
Arnaldo Bianco



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2014/5289-22-05-2014-PARTENZA

All. n. 1

LEGGI D'ITALIA

Cassazione Civile

TRIBUTI LOCALI  
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 16-04-2014, n. 8921

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25736/2012 proposto da:

R.P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell'avvocato RICCIONI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato VECCHIO Gianfrancesco, giusta procura speciale per atto Notaio Annalisa Gandolfi di Spilimbergo, in data 8.9.2012, n. rep. 73877, che viene allegata in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19/10/2012 della Commissione Tributaria Regionale di TRIESTE del 9.2.2012, depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

---

**TRIBUTI LOCALI**

**Imposta regionale sulle attivita' produttive**

<b>Fatto - Diritto</b>	<b>P.Q.M.</b>
------------------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25736/2012 proposto da:

R.P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell'avvocato RICCIONI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato VECCHIO Gianfrancesco, giusta procura speciale per atto Notaio Annalisa Gandolfi di Spilimbergo, in data 8.9.2012, n. rep. 73877, che viene allegata in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19/10/2012 della Commissione Tributaria Regionale di TRIESTE del 9.2.2012, depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. La Dott. R.P.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli VG 19/10/12 del 22 marzo 2012, che rigettava l'appello della contribuente affermando la non spettanza alla Dott.ssa R. del rimborso IRAP relativamente agli anni 2005-2007.

2. La Agenzia si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso appare - secondo il relatore - fondato.

In primis per la ragione che il giudice di merito non ha considerato che le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare la soggezione della contribuente ad IRAP (sentenza 2020/2013 di questa Corte). Specie in considerazione del fatto che i due dipendenti, che sono stati rilevati per alcuni periodi, svolgevano nel loro insieme l'orario di un segretario part time. Come non contestato dalla Agenzia che si richiama all'affermazione, da cui il Collegio dissente, secondo cui la mera presenza di un dipendente determina la soggezione ad IRAP. Nè è sufficiente al fin dell'assoggettamento ad IRAP la sussistenza di spese per immobili, e compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti alla attività professionale; non essendo concepibile un professionista che non utilizzi un immobile, ed essendo proprio dei medici di base il ricorso a terzi non dipendenti, ad esempio per le sostituzioni.

Del resto, per quanto attiene all'attività medica, è oramai jus receptum che:

"la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con *D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270*, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'IRAP" (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 4934 del 27 marzo 2012).

Inoltre, il giudice di merito non ha preso in esame la tesi dedotta dalla contribuente secondo cui le specifiche modalità di esercizio della professione della contribuente, medico del servizio sanitario di base in

condizione di "tettista", cioè pervenuta al massimo dei pazienti consentiti dalla normativa, non poteva risentire in alcun modo degli effetti positivi della struttura utilizzata, che determinava solo un miglioramento del servizio nell'interesse dei pazienti.

Il Collegio ha condiviso la relazione.

La controversia deve dunque essere rimessa al giudice di merito che procederà ad una nuova valutazione dei fatti attendendosi ai principi sopra enunciati ed affrontando la questione non presa in esame dalla CTR.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli VG. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014

---